



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lagonegro, in persona del G.M., Dr. Giuseppe Bosone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 64/1999 del R.G. dell'accorpato Tribunale di Sala Consilina, avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI, pendente

TRA

MANZIONE FULVIO, c.f. MNZFLV60T06I422W, **MANZIONE CINZIA**, c.f. MNZCNZ58M66I422D e **MANZIONE SIMONA**, c.f. MNZSMN70A41I422, nella qualità di eredi di **VIGGIANI CATERINA**, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di riassunzione del giudizio, dagli avv.ti Guido Parlato e Mario Rivellese, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Sala Consilina al Corso Vittorio Emanuele n. 16;

ATTORI

E

COMUNE DI TORRACA, in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Sapri alla via Kennedy n. 50 presso lo studio dell'Avv. Eduardo Limongi, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e delibera G.C. n. 43 del 26.03.1999;

CONVENUTO

E

ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Baratta, Antonio Murano e Emilio De Santis, giusta procura a margine della seconda pagina della copia notificata dell'atto di citazione, tutti elettivamente domiciliato in Salerno alla via Lungomare Clemente Tafuri presso lo studio del primo degli indicati difensori;

CONVENUTA

N. 41/15/01 sent.
N. 64/99 R.G.
N. / cron.
2 N. 25/15/01 rep.

OGGETTO.....

NOTIF. SENTENZA

NOTIF. APPELLO

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa dell'08.4.2014 (e relative deduzioni allegare dall'attore) e del 23.9.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), applicabile, per espressa previsione dell'art. 58 co.2 L. 69/09 cit., ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore, 4 luglio 2009, della suddetta legge, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

Va inoltre rilevato che il presente procedimento civile è stato preso in carico dall'odierno giudicante a partire dalla presa di possesso delle funzioni presso il Tribunale di Lagonegro, avvenuta il 17.02.2014, e che ha visto alternarsi nel corso del suo svolgimento una pluralità di giudici istruttori.

1. Sulle questioni preliminari.

Preliminarmente va affermata la sussistenza in capo al Giudice Ordinario del potere giurisdizionale in relazione alla presente controversia avente ad oggetto la pretesa risarcitoria per danni da occupazione acquisitiva.

Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, al pari delle medesime controversie, se iniziate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura operata con l'art. 7 della

legge n. 205 del 2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa instaurate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1° luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni (cfr. Cass. SS.UU. Sent. n. 3660 del 17/02/2014).

Così posto che il presente giudizio è stato introdotto nel lontano 1999 (ed ha visto un innumerevole serie di meri rinvii su richiesta delle parti e concessi dai precedenti istruttori) e che, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera non è mai stata formalizzato l'acquisto al patrimonio della convenuta Enel dei terreni sui quali tale opera è stata poi effettivamente realizzata, sussiste la giurisdizione del G.O. a conoscere la pretesa risarcitoria derivante dall'attività svolta dalla convenuta.

2. Sulla domanda di accertamento del trasferimento della proprietà dei fondi in favore dell'Enel.

All'udienza del 24.02.2014, per la prima volta nel corso del giudizio, il difensore della convenuta Enel dichiara *“di aderire alla domanda attorea con la quale si chiede di dichiarare che la proprietà del suolo sul quale è stata realizzata la cabina elettrica si è trasferita ad Enel”* (cfr. il relativo verbale di udienza).

Orbene la domanda è palesemente inammissibile per diverse ragioni.

Già il solo rilievo che tale domanda sia stata proposta in sede di precisazione conclusioni e, dunque, ben oltre i termini processuali

entro i quali è possibile formulare domande o integrarle, rende la richiesta pronuncia di accertamento del diritto di proprietà in capo all'Enel evidentemente inammissibile.

Per altro verso si evidenzia che i fatti posti a fondamento della domanda sono costituiti dalla occupazione di porzioni di terreni in proprietà del dante causa degli attori e conseguente irreversibile trasformazione degli stessi per effetto della realizzazione di un'opera di rilevanza pubblica.

Orbene costituisce dato pacifico tra le parti che a seguito dell'occupazione dei terreni in parola non è mai intervenuto alcun atto traslativo né di natura autoritativa dei beni (essendo pacifico tra le parti che non è mai stato adottato il decreto di esproprio), né convenzionale, non essendo stata documentata la cessione volontaria dei beni interessati dalla costruzione dell'opera pubblica (cessione per la quale è prescritta la forma scritta *ad substantiam* e deve consistere in un documento unitario sottoscritto dal privato e dal rappresentante dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno, cfr Cass. Sez. I Civ. n.17686 del 29 luglio 2009 e Cass. SS.UU. n. 26739 del 19 dicembre 2007).

Ciò posto si evidenzia come, secondo gli ultimi approdi del lungo percorso evolutivo della giurisprudenza in tema di occupazione di beni privati ed irreversibile trasformazione degli stessi da parte della P.A., la realizzazione di un'opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, **non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto**, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A., in tal senso deponendo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha affermato la contrarietà alla Convenzione dell'istituto della cosiddetta "espropriazione indiretta" e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio; a

questa conclusione induce altresì l'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), aggiunto dall'art. 34, primo comma, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, norma che, anche con riguardo ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, disciplina le modalità attraverso le quali, a fronte di un'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse, è possibile - con l'esercizio di un potere basato su una valutazione degli interessi in conflitto - pervenire ad un'acquisizione non retroattiva della titolarità del bene al patrimonio indisponibile della P.A., sotto condizione sospensiva del pagamento, al soggetto che perde il bene in misura superiore del dieci per cento rispetto al valore venale del bene (cfr. in questi termini Cass. Sent n. 705 del 14/01/2013).

Orbene il riferimento, contenuto nell'atto di citazione, "*all'indennizzo dovuto a corrispettivo.. dell'accessione invertita*" (cfr. punto II delle conclusioni riportate in citazione), non può, per ciò solo, aver determinato il perfezionamento di un negozio traslativo del diritto di proprietà: ed infatti ben prima "dell'adesione" formulata dalla società convenuta (come detto all'udienza del 24.02.2014) gli odierni attori hanno promosso diversi giudizi innanzi al giudice amministrativo, volti ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi sottesi all'avvenuta trasformazione dei terreni di loro proprietà ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, che costituiscono chiari indici sintomatici della volontà di difendere i propri diritti dominicali, volontà così incompatibile con la dedotta sussistenza di un negozio abdicativo del diritto di proprietà.

3. Sulle domande proposte dagli attori .

Il contegno processuale degli attori, come invero nelle deduzioni allegate all'udienza dell'08.4.2014 e ribadite all'udienza del 23.9.2014 (oltre che in comparsa conclusionale), manifesta una inequivoca volontà di rinunciare agli atti del presente giudizio.

In particolare a pag. 5 delle citate deduzioni allegare al verbale di udienza dell'08.4.2014 è stata dedotta la proposizione di una domanda risarcitoria innanzi al TAR della Campania, Sezione di Salerno, *“volta a conseguire il risarcimento di tutti i danni prodotti dalle illegittime operazioni compiute..”*.

Sempre nel medesimo foglio di deduzioni gli stessi attori deducono il venir meno della ragion d'essere del presente processo con conseguente richiesta di una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere.

Orbene, al di là delle ragioni e delle scelte processuali sottese a tale presa di posizione, è di tutta evidenza che una simile condotta processuale sia espressiva di una rinuncia (non tanto alla pretesa sostanziale oggetto della domanda e, dunque, una rinuncia all'azione, quanto piuttosto) agli atti del processo, intendendo prediligere una trasfusione innanzi al Giudice Amministrativo anche delle questioni concernenti i diritti patrimoniali conseguenziali all'accertata illegittimità dei provvedimenti amministrativi in quella sede annullati.

In altri termini gli attori hanno rinunciato a far valere nel presente giudizio tutte le domande (di natura indennitaria o risarcitoria che siano) originariamente proposte.

Orbene tale rinuncia può dirsi, sia pure implicitamente, accettata da entrambe le controparti che non manifestando la volontà di veder accertata (in negativo) la sussistenza delle pretese risarcitorie dell'attore, hanno sostanzialmente condiviso la volontà degli attori di non proseguire in questa sede l'accertamento di tali pretese.

Pertanto in relazione a tutte le domande degli attori deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

4. Sulle spese di lite.

Attesa la particolarità della vicenda processuale e della complessità delle questioni trattate sussistono giusti motivi (facendo applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione applicabile

ratione temporis al caso di specie) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del processo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, in persona del G.M., Dr. Giuseppe Bosone, definitivamente pronunciando nella causa iscritta n. 64/1999 del R.G. dell'accorpato Tribunale di Sala Consilina, avente ad oggetto RISARCIMENTO DANNI, pendente tra MANZIONE FULVIO, MANZIONE CINZIA, MANZIONE SIMONA nella qualità di eredi di VIGGIANI CATERINA, COMUNE DI TORRACA, in persona del Sindaco p.t., legale rappresentante e ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- 1. DICHIARA** inammissibile, per le causali di cui in motivazione, la domanda formulata dall'Enel come riportata nel verbale di udienza del 24.02.2014;
- 2. DICHIARA** estinto il processo in relazione alle domande proposte dagli attori;
- 3. COMPENSA** integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Lagonegro, il 09.02.2015

Il Giudice
Dr. Giuseppe Bosone

Depositato in Cancelleria
09 FEB. 2015
Il cancelliere
Dr. Antonio Ferro